

cipazione e della corresponsabilità, come scelta civile permanente per la costruzione di una rinnovata società pluralistica, fondata sulla dignità della persona e sulla giustizia sociale, nel quadro di una più ampia solidarietà con altre componenti della società civile;

- c) ad una concezione armonica dello sviluppo della società umana, da esprimersi in un solidale impegno comunitario, che nella pienezza dei diritti dei lavoratori, intende affermare il valore della libertà;
- d) ai valori della convivenza pacifica tra i popoli e della solidarietà umana;
- e) alle istanze pastorali della Comunità ecclesiale, partecipando al suo impegno di evangelizzazione e di inculturazione della fede nella società ed in particolare nel mondo del lavoro.

ART.4

Possono far parte del Movimento tutti i lavoratori ed i loro familiari, che accettino i principi, gli scopi e le norme del presente statuto.

Si diventa soci del M.C.L. all'atto del rilascio, da parte delle unità di base, della tessera annuale, che è unica ed è emessa solo dal Comitato Esecutivo Generale e trasmessa agli organi provinciali.

La tessera dà diritto di partecipare a tutti gli effetti alla vita del Movimento.

Tutti i soci regolarmente iscritti, partecipano alla vita del Movimento.

L'adesione non dà luogo ad alcun tipo di remunerazione, né al diritto di ricevere eventuali utili o avanzi di gestione, mentre obbliga al pagamento della quota associativa annuale, che non potrà mai essere rimborsata, ed al pagamento dei corrispettivi specifici per cessione di beni e/o prestazioni di servizi, decisi dal Consiglio di Presidenza nell'ambito delle attività statutarie.

I soci minorenni partecipano alla vita del Movimento, ma non hanno diritto di voto.

Solo i soci che abbiano raggiunto la maggiore età e siano iscritti al Movimento dall'anno precedente sono eleggibili alle cariche sociali ed hanno diritto di voto per l'approvazione e modificazioni dello statuto e dei regolamenti, oltre che per l'elezione degli organi sociali, secondo il principio del voto singolo. In caso di scioglimento del Movimento ai vari livelli i soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale, essendo questo devoluto ad altre associazioni aventi finalità analoghe.

Tutte le cariche sono ricoperte gratuitamente, così come ogni prestazione personale e spontanea fornita dai soci non dà luogo ad alcun tipo di remunerazione.

ART.5

Il Movimento Cristiano Lavoratori ha natura federativa fondata sul principio della sussidiarietà e della solidarietà. Si articola sul territorio in:

- a) unità di base
- b) unioni provinciali
- c) unioni regionali.

ART.6

Possono associarsi al Movimento le organizzazioni o le associazioni che, nei loro statuti e nel loro autonomo e specifico impegno, non svolgano attività alternative o in contrasto con gli scopi e le finalità del M.C.L.

Le modalità del rapporto associativo, fatta salva l'indero-

gabilità delle norme del presente statuto, vengono stabilite con apposite convenzioni stipulate tra gli organi esecutivi del Movimento e gli organi rappresentativi delle organizzazioni o associazioni stesse ed approvate dai rispettivi organi deliberativi del Movimento ai vari livelli. Le suddette convenzioni devono comunque essere approvate dal Consiglio Generale.

UNITÀ DI BASE

ART.7

Le unità di base del Movimento Cristiano Lavoratori sono il Circolo ed il Nucleo.

Essi si costituiscono con un minimo di nove soci.

ART. 8

Il Circolo realizza gli scopi del Movimento nel suo ambito territoriale, promovendo le necessarie iniziative, in conformità al precedente art. 2.

Il Circolo ed il Nucleo vengono aggregati al Movimento dopo aver ottenuto il riconoscimento dal competente Consiglio provinciale.

ART.9

Il Circolo ed il Nucleo in particolare perseguono i seguenti scopi:

- a) formare i propri iscritti nell'azione di testimonianza cristiana di evangelizzazione e di impegno sociale nell'ambiente di vita e di lavoro;
- b) esaminare, nel contesto delle particolari situazioni ambientali, i problemi dei lavoratori e delle loro famiglie, intervenendo nelle forme e nei modi opportuni;
- c) promuovere attività formative, assistenziali, culturali, ricreative, cooperativistiche, di qualificazione professionale e quant'altro stabilito nell'art. 2.

ART. 10

Organi del Circolo e del Nucleo sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio di Presidenza dura in carica quattro anni.

ART. 11

L'Assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti. Essa viene convocata dal Consiglio di Presidenza almeno una volta all'anno per esaminare la relazione sull'attività svolta dallo stesso Consiglio di Presidenza, approvare il bilancio preventivo ed il rendiconto economico-finanziario, delinearne l'impostazione generale dell'azione del Circolo.

L'Assemblea viene, inoltre, convocata per il rinnovo delle cariche e per eleggere i delegati al Congresso Provinciale, ed ogni qualvolta lo richieda un terzo dei soci o il Comitato esecutivo provinciale. In quest'ultimo caso interviene alla seduta un delegato del Comitato stesso senza diritto di voto.

ART. 12

Il Consiglio di Presidenza viene eletto dall'assemblea dei soci in base ad un regolamento approvato dal Consiglio Generale.

Esso è composto, salvo diversa decisione dell'Assemblea, da cinque membri nei Circoli con meno di cento iscritti, da sette membri nei Circoli da cento a duecento iscrit-

ti e da nove membri nei Circoli con più di duecento iscritti. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e l'Amministratore. Esso risponde del suo operato all'Assemblea dei soci. Alle sue riunioni partecipa di diritto il delegato dei giovani M.C.L.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno una volta al mese e può nominare delegati per singole attività, anche al di fuori dei suoi membri.

In quest'ultimo caso i delegati possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.

ART. 13

Il Nucleo è costituito dai lavoratori che si associano in vista del perseguimento di finalità specifiche negli ambienti di lavoro, di studio ed in tutti gli altri eventuali campi di impegno e che dichiarano di aderire agli scopi del Movimento. Il Nucleo chiede di essere riconosciuto al Consiglio Provinciale ed attraverso tale riconoscimento viene aggregato al Movimento.

ART. 14

I Nuclei impegnati in uno stesso settore di attività (industria, agricoltura, commercio, artigianato, pubblico impiego, Stato, servizi, scuola) operano in stretto collegamento con le eventuali Commissioni speciali istituite ai diversi livelli dal Movimento.

UNIONI PROVINCIALI

ART. 15

L'Unione Provinciale del Movimento Cristiano Lavoratori è l'organismo rappresentativo a livello provinciale delle unità di base. Essa orienta e coordina l'attività dei Circoli e dei Nuclei vigilando sulla corretta applicazione delle norme statutarie.

ART. 16

Organi dell'Unione Provinciale sono:

- a) il Congresso Provinciale;
- b) il Consiglio Provinciale
- c) il Comitato esecutivo Provinciale

Essi durano in carica quattro anni.

ART. 17

Il Congresso Provinciale è costituito dai delegati delle unità di base eletti dalle assemblee in ragione di un delegato ogni venticinque iscritti o frazione di venticinque.

Il Congresso Provinciale è convocato dal Consiglio Provinciale ogni quattro anni. Esso può essere convocato in via straordinaria ogni volta che lo decida il Consiglio stesso, il quale delibera con la maggioranza dei suoi componenti, o lo richieda un terzo delle unità di base rappresentativo di almeno il quaranta per cento degli iscritti.

Al Congresso partecipano, con solo diritto di parola, i Presidenti delle unità di base, i Consiglieri Provinciali uscenti ed i Consiglieri Regionali e Generali residenti nella Provincia. Il Congresso esamina la relazione sull'attività svolta, definisce le linee generali dell'attività, elegge il Consiglio Provinciale ed eventualmente i delegati al Congresso Regionale e Generale.

ART. 18

Il Consiglio Provinciale è composto da nove a ventinove membri, eletti dal Congresso in base ad un regolamento approvato dal Consiglio Generale, nonché dal delegato provinciale dei giovani M.C.L. Il Consiglio si riunisce di nor-

ma almeno sei volte all'anno. Intervengono alle sedute del Consiglio Provinciale con voto consultivo i Consiglieri Generali e Regionali residenti nella Provincia, i Presidenti provinciali dei servizi e, se invitati, i Delegati provinciali alle singole attività ed i responsabili dei servizi.

ART. 19

Il Consiglio Provinciale coordina le attività del Movimento nella Provincia e decide il programma annuale delle iniziative a livello provinciale in accordo con gli indizi programmatici fissati dagli organi regionali e generali.

In particolare esso:

- a) esamina annualmente i programmi degli enti di servizio del Movimento;
- b) approva entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il bilancio preventivo ed il rendiconto economico-finanziario;
- c) elegge tra i suoi componenti il Presidente Provinciale, uno o due Vicepresidenti, il Segretario, l'Amministratore e gli altri membri del Comitato esecutivo;
- d) decide in merito al riconoscimento di nuovi circoli e nuclei. Può inoltre istituire, qualora particolari esigenze lo richiedano, comitati zonali e comunali, consultati gli organismi interessati, per meglio promuovere e coordinare l'attività dei circoli e dei nuclei.

ART. 20

Il Comitato Esecutivo Provinciale è composto da cinque a nove membri eletti dal Consiglio provinciale. Del Comitato Esecutivo fa altresì parte il delegato dei giovani.

Esso cura l'attuazione delle direttive decise dal Consiglio Provinciale, al quale risponde del suo operato. In particolare esso:

- a) indirizza le attività del Movimento nella provincia;
- b) nomina ed eventualmente revoca i delegati per le varie attività;
- c) nomina ed eventualmente revoca i presidenti e gli organi dei servizi e ne coordina l'azione;
- d) sottopone all'approvazione del Consiglio provinciale il bilancio preventivo ed il rendiconto economico-finanziario;
- e) presenta al Congresso provinciale la relazione sull'attività svolta;
- f) può nominare l'ufficio ed il coordinatore di cui al successivo art. 37.

Intervengono alle sedute del Comitato Esecutivo Provinciale, i Presidenti degli Enti di servizio e, se invitati, i delegati provinciali alle singole attività.

UNIONI REGIONALI

ART. 21

L'Unione Regionale promuove ed organizza la presenza del Movimento nella Regione.

A tal fine, essa coordina ed orienta l'attività delle Unioni Provinciali assicurando l'unità programmatica del Movimento nel territorio regionale.

Nella regione Valle d'Aosta, l'Unione regionale è l'unico organismo del Movimento, a cui si applicano le norme relative alle Unioni Provinciali.

Nella regione Trentino Alto Adige, le Unioni Provinciali hanno la natura e l'autonomia, a tutti gli effetti del presente statuto, delle Unioni Regionali.

ART. 22

Organi dell'Unione Regionale sono:

- a) il Congresso Regionale

- b) il Consiglio Regionale
c) il Comitato Esecutivo Regionale.
Essi durano in carica quattro anni.

ART. 23

Il Congresso Regionale è costituito dai membri dei Consigli Provinciali della Regione e dai delegati delle Unioni provinciali eletti in ragione di un delegato ogni duecentocinquanta iscritti, arrotondando per eccesso o difetto la frazione di duecentocinquanta.

L'elezione di tali delegati è contemporanea, ad eccezione di casi straordinari, all'elezione dei delegati al Congresso Regionale.

Si partecipa al Congresso con voto singolo.

Il Congresso Regionale è convocato ogni quattro anni e può essere convocato in via straordinaria quando ne facciano richiesta i due quinti dei membri del Consiglio Regionale stesso o il Consiglio Generale.

Al Congresso possono partecipare, con solo diritto di parola, i consiglieri regionali uscenti, un rappresentante del Comitato Esecutivo Generale, nonché i Consiglieri Generali residenti nella Regione.

Il Congresso esamina la relazione sull'attività svolta dal Movimento nella Regione, definisce le linee direttive dell'attività da svolgere ed elegge il Consiglio Regionale.

ART. 24

Il Consiglio Regionale è composto dai Presidenti Provinciali in carica e da dieci a venti membri eletti dal Congresso in base ad un regolamento emanato dal Consiglio Generale, nonché dai Consiglieri Generali residenti nella Regione e dal delegato regionale dei giovani.

Il Consiglio si riunisce di norma quattro volte all'anno. Possono intervenire alle sedute del Consiglio Regionale con voto consultivo i Presidenti regionali dei servizi e, se invitati, i delegati regionali alle singole attività.

ART. 25

Il Consiglio Regionale promuove e coordina le attività del Movimento nella Regione e decide il programma annuale delle iniziative a livello regionale in accordo con gli indirizzi programmatici definiti dagli organi generali.

In particolare esso:

- a) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto economico-finanziario dell'Unione Regionale entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio;
b) elegge il Presidente, uno o due Vicepresidenti, il Segretario, l'Amministratore e gli altri membri che formano il Comitato esecutivo.

ART. 26

Il Comitato Esecutivo è composto da cinque a nove membri eletti dal Consiglio Regionale.

Esso cura l'attuazione delle direttive decise dal Consiglio Regionale al quale risponde del suo operato. In particolare esso:

- a) dirige e promuove l'attività del Movimento nella Regione;
b) nomina ed eventualmente revoca i presidenti e gli organi regionali degli Enti di servizio;
c) nomina ed eventualmente revoca i delegati regionali per le varie attività;
d) sottopone all'approvazione del Consiglio Regionale il bilancio preventivo ed il rendiconto economico-finanziario;
e) presenta al Congresso regionale la relazione sull'attività svolta dall'Unione regionale;

- f) può nominare l'ufficio ed il coordinatore di cui al successivo art. 37.

Intervengono alle sedute del Comitato Esecutivo Regionale i presidenti degli Enti di servizio regionali e, se invitati, i delegati regionali alle singole attività.

La carica di Presidente regionale è incompatibile con quella di Presidente provinciale.

Gli articoli dal 27 al 36 riguardano gli organi generali e le incompatibilità.

OMISSIS

Gli articoli dal 27 al 36 riguardano gli Organi Generali e le incompatibilità delle cariche.

COMMISSIONI SPECIALI**ART. 37**

Con deliberazione dei rispettivi Comitati Esecutivi, ratificata dai rispettivi Consigli, vengono costituite a livello nazionale, regionale e provinciale Enti di servizio, nonché Commissioni speciali incaricate di coordinare l'attività dell'associazione nei diversi settori in cui il Movimento ritiene opportuno intervenire. Nei vari settori di attività, la operatività si realizza tramite i seguenti Enti:

- a) C.A.A.F. – Centro Autorizzato Assistenza Fiscale;
b) E.F.A.L. – Ente Formazione Addestramento Lavoratori;
c) E.N.Te.L. – Ente Nazionale Tempo Libero;
d) FEDER.AGRI. – Federazione Nazionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura;
e) F.L.A.C. – Federazione Lavoratori Anziani Cristiani;
f) Patronato S.I.A.S. – Servizio Italiano Assistenza Sociale;
g) U.N.A.M.A. – Unione Nazionale Ambiente Agricoltura.

Può essere istituito a livello nazionale, regionale e provinciale un ufficio di coordinamento composto da tutti i Presidenti degli Enti di servizio e presieduto da un coordinatore, nominato dai comitati esecutivi ai vari livelli.

I programmi e le direttive tracciati dalle Commissioni devono essere approvati dai Comitati Esecutivi e ratificati dai Consigli ai rispettivi livelli.

OMISSIS

Gli articoli dal 38 al 42 riguardano la decadenza dalle cariche, i giovani M.C.L., i lavoratori all'estero, i problemi della famiglia.

RAPPORTI CON LA COMUNITA' ECCLESIALE**ART. 43**

Il Movimento, con la coscienza di essere parte integrante della Chiesa, stabilisce ai vari livelli un rapporto organico con i suoi Pastori, mediante la presenza di Sacerdoti per la formazione religiosa e morale dei soci, per la crescita spirituale del Movimento stesso e per l'approfondimento del Magistero della Chiesa.

Tale rapporto si esprime secondo modalità definite e concordate con le autorità competenti.

OMISSIS

I restanti articoli al 44 al 58 riguardano la rappresentanza, i collegi dei Sindaci e dei Probitiviri, le garanzie statutarie, il patrimonio, la cooperazione, i processi verbali, l'organo ufficiale dell'M.C.L., la revisione dello statuto.



PRESENZA SOCIALE

movimento cristiano lavoratori



STATUTO DEL MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI

(Approvato dal Consiglio Nazionale del M.C.L. nella seduta del 12-13 maggio 1973
successive modifiche e revisionato il 31 gennaio 1998)

NORME GENERALI DICHIARAZIONI DI PRINCIPIO

ART.1

Il Movimento Cristiano Lavoratori (M.C.L.) è un Movimento di Lavoratori cristiani a carattere sociale, di solidarietà e volontariato senza alcuna finalità di lucro.

Esso raggruppa coloro che, nell'applicazione della Dottrina Sociale della Chiesa secondo l'insegnamento del suo Magistero, ravvisano il fondamento e la condizione per un rinnovato ordinamento sociale, in cui siano assicurati, secondo giustizia, il riconoscimento dei diritti e la soddisfazione delle esigenze spirituali e materiali dei lavoratori.

Il M.C.L. intende promuovere l'affermazione dei principi cristiani nella vita, nella cultura, negli ordinamenti, nella legislazione. Per questo, intende operare come Movimento ecclesiale di testimonianza evangelica organizzata ed in fedeltà agli orientamenti del Magistero della Chiesa, consapevole di un suo specifico ruolo nella società.

ART.2

Scopi principali del Movimento Cristiano Lavoratori sono:

- a) studiare i problemi che interessano i lavoratori ricercandone le soluzioni alla luce dei principi sociali cristiani, per la loro integrale promozione;
b) perseguire un'azione di orientamento dell'opinione pubblica e di stimolo degli organi responsabili della vita del Paese e di ogni altro organismo interessante il mondo dei lavoratori anche a livello internazionale;
c) curare la formazione culturale, religiosa, morale e sociale dei lavoratori, formandoli alla testimonianza cristiana ed a un coerente impegno sociale negli ambienti di vita e di lavoro;

- d) realizzare una costante opera di formazione tra i lavoratori per promuovere una loro piena partecipazione alla vita sociale, affinché vi apportino un consapevole e determinante contributo;
e) tutelare e promuovere i diritti delle famiglie dei lavoratori;
f) perfezionare le capacità tecniche e professionali dei lavoratori;
g) effettuare, attraverso il Patronato S.I.A.S. l'assistenza

sociale e previdenziale dei lavoratori;
h) promuovere, organizzare e/o gestire ogni iniziativa di carattere culturale, formativo, editoriale, ricreativo, sportivo, assistenziale, umanitario, ecologico, economico, cooperativistico, di volontariato civile e/o sociale, che risponda alle aspirazioni ed alle esigenze dei lavoratori e delle loro famiglie. Per i suoi scopi il Movimento potrà promuovere e/o gestire ai vari livelli organizzativi, direttamente o indirettamente, corsi formativi, convegni ed in-

contri culturali, pubblicazioni, attività editoriali e di comunicazione, mostre, biblioteche e videoteche, gite e soggiorni, feste popolari, servizi di somministrazione di bevande ed alimenti, attività e impianti sportivi, cineforum e proiezioni audiovisive, spettacoli, gare e giochi, spacci e acquisti collettivi di generi vari ed alimentari, ed ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento delle finalità statutarie, stipulando anche apposite convenzioni con Enti pubblici e privati.

ART.3

Il Movimento Cristiano Lavoratori, secondo la natura ed il ruolo propri di una forza formativa e sociale autonoma, ispira la sua testimonianza e la sua azione:

- a) all'insegnamento della Chiesa in campo sociale, impegnando i suoi iscritti ad una coerente assunzione di responsabilità, sia personale che di gruppo;
b) ai valori della democrazia, intesi nel senso della parte-



PRESENZA SOCIALE periodico del MCL
anno XVII - N. 5 - Novembre 2003
Direttore Responsabile SERGIO CONTRINI
Amm. Red. Movimento Cristiano Lavoratori
via Menocchio, 43 - 27100 PAVIA - Tel./Fax 0382/33646
E-mail: mcl.pavia@libero.it - Web: www.mclpavia.it
Autorizzazione Tribunale Pavia N. 333/87
Grafica e Stampa: Coop. Soc. Il Giovane Artigiano - Pavia
Sped. Abb. Postale art. 2 comma 20/C L. 662/96 - Filiale di Pavia

**SOSTIENI
LE NOSTRE IDEE**